

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 22-5362

**Approvazione del biglietto di corsa semplice per servizi ferroviari metropolitani.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

L'art. 12 della L.R. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca, d'intesa con gli Enti locali delegati, intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla stessa L.R. 1/2000 e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata.

Il "Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013", approvato con D.G.R. n. 13-3852 del 14 maggio 2012, poi modificato dalla D.G.R. n. 12-4591 del 24 settembre 2012, pone come obiettivo qualificante della politica tariffaria regionale la realizzazione di un sistema di trasporti il più possibile integrato fra le diverse modalità e tipi di servizio ed individuava nella progressiva omogeneizzazione delle tariffe praticate dai vettori operanti in Piemonte uno dei passaggi nodali per il suo conseguimento.

Ciò è avvenuto in occasione dell'approvazione dell'ultimo adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale, effettuato con deliberazione 28 novembre 2011, n. 36-2943, che seguendo gli stessi obiettivi e criteri espressi dal citato documento di programmazione di settore, recuperando parzialmente l'inflazione maturata dall'ultimo adeguamento, ha autorizzato aumenti tariffari differenziati fra le tariffe di abbonamento del servizio ferroviario e le corrispondenti tariffe extraurbane su gomma andando ad eliminare le residue differenze, ed indicato linee di riferimento per l'adeguamento delle tariffe da applicarsi ai servizi automobilistici di linea urbani e conurbati di competenza degli Enti soggetto di delega.

Recentemente, con la piena operatività del passante di Torino, è entrato in funzione il nuovo Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) articolato su cinque linee: SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri, SFM2 Pinerolo-Chivasso, SFMA Torino-Aeroporto di Caselle-Ceres, SFM3 Torino-Susa/Bardonecchia, SFM4 Torino-Bra.

Con la realizzazione di nuovi collegamenti ferroviari l'area urbana di Torino diviene un unico nodo ferroviario e il Servizio Ferroviario Metropolitano a tutti gli effetti può essere utilizzato come una nuova linea metropolitana, con conseguente miglioramento del sistema complessivo del trasporto pubblico all'interno dell'area urbana e delle zone limitrofe, rendendo possibili collegamenti più frequenti e maggiore integrazione con gli altri mezzi di trasporto (bus, tram, metro).

Prima dell'entrata in funzione del Servizio Ferroviario Metropolitano, la modalità prevalente di spostamento in ambito urbano era rappresentata dai servizi di trasporto pubblico urbano di superficie o dalla Linea 1 della Metropolitana, rete di servizi accessibile per gli utenti occasionali con il biglietto ordinario urbano, venduto, in base alle tariffe approvate dal Comune di Torino, al prezzo di euro 1,50, con validità di 90 minuti dal momento della convalida, che consente di muoversi sulle linee urbane e sulla tratta urbana delle linee suburbane del Gruppo Torinese Trasporti. Lo stesso biglietto consente di effettuare una corsa in Metropolitana, nei 90 minuti di validità.

Per sfruttare a pieno le potenzialità del Servizio Ferroviario Metropolitano all'interno dell'area urbana agevolandone la fruibilità da parte dell'utenza si ritiene opportuna l'introduzione di un biglietto ferroviario urbano che dia accesso ai treni regionali nell'area urbana di Torino comprendente le stazioni/fermate di: Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Torino Rebaudengo Fossata, Torino Stura, Torino Lingotto.

Normalmente l'accesso ai servizi ferroviari all'interno dell'area urbana è consentito ai possessori di titoli di viaggio, biglietti di corsa semplice e/o abbonamenti, nell'ambito delle tariffe regionali di seconda classe articolate in scaglioni pentachilometrici, almeno con riferimento alle percorrenze

chilometriche dei viaggi con origine e destinazione interne al perimetro urbano della Città di Torino.

In base alle tariffe approvate con D.G.R. n. 36-2943 del 28 novembre 2011, considerate le possibili relazioni tra le stazioni/fermate dell'area urbana di Torino si individuano tre classi di percorrenza:

- \* Massima Torino Lingotto – Torino Stura circa 15 km tariffa euro 1,90;
- \* Media Torino Porta Susa - Torino Stura circa 9 km tariffa euro 1,50;
- \* Minima Rebaudengo - Torino Stura circa 5 km tariffa euro 1,20.

Semplificando si può approssimare la tariffa media da applicarsi agli spostamenti con origine destinazione interne all'area urbana con utilizzo dei servizi ferroviari facendo la media aritmetica ed ottenendo 1,53 euro.

Per quanto sopra, anche considerando il prezzo di vendita del biglietto ordinario urbano, si ritiene di indicare il prezzo del biglietto ferroviario urbano di corsa semplice, per servizi ferroviari regionali di seconda classe in euro 1,50.

Il biglietto di corsa semplice consentirà di effettuare un solo viaggio in seconda classe sui treni regionali (SFM, Regionali e Regionali Veloci di Trenitalia, Servizi Ferroviari GTT), per servizi fra due qualsiasi stazioni dell'area urbana di Torino, avrà validità di 60 minuti decorrenti dall'ora della convalida; non saranno consentite percorrenze bidirezionali.

Reputata inammissibile la coesistenza di tariffe diverse per servizi analoghi operanti su una stessa relazione si ritiene opportuno individuare nel biglietto ferroviario urbano la sola tariffa utile per l'accesso ai treni regionali (Servizi Ferroviari Metropolitan, Regionali e Regionali Veloci di Trenitalia, Servizi Ferroviari G.T.T.), per servizi fra due qualsiasi stazioni dell'area urbana di Torino; contestualmente all'entrata in vigore del biglietto ferroviario urbano, su detti servizi, cesserà la validità di ogni altra tariffa.

L'introduzione del biglietto ferroviario urbano costituisce un elemento di semplificazione ed omogeneizzazione delle tariffe praticate dai diversi vettori operanti nell'area urbana di Torino, strumento di utile alla realizzazione di un sistema di trasporti urbani il più possibile integrato fra le diverse modalità e tipi di servizio, secondo gli obiettivi del Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. L'individuazione della tariffa ad esso collegata con la media aritmetica delle tariffe applicabili ai servizi ferroviari di seconda classe effettuati sulle possibili relazioni fra le stazioni/fermate situate nell'area urbana di Torino, tariffe approvate con la D.G.R. n. 36-2943 del 28 novembre 2011, e la sua coincidenza con il prezzo del biglietto ordinario urbano inducono a ritenere soddisfatte le procedure ex art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i..

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 13-3852 del 14 maggio 2012 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 36-2943 del 28 novembre 2011;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

\* di istituire il biglietto ferroviario urbano, biglietto di corsa semplice, per servizi ferroviari regionali di seconda classe, indicandone il prezzo in euro 1,50, ottenuto come media aritmetica delle tariffe applicabili, secondo la D.G.R. n. 36-2943 del 28 novembre 2011, approvata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i., ai servizi ferroviari di seconda classe effettuati sulle possibili relazioni fra le stazioni/fermate situate nell'area urbana di Torino;

\* che il biglietto ferroviario urbano consenta di effettuare un solo viaggio in seconda classe sui treni regionali (Servizi Ferroviari Metropolitan, Regionali e Regionali Veloci di Trenitalia, Servizi Ferroviari G.T.T.), per servizi fra due qualsiasi stazioni dell'area urbana di Torino -Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Torino Rebaudengo Fossata, Torino Stura, Torino Lingotto - abbia validità di 60 minuti decorrenti dall'ora della convalida e non siano consentite percorrenze bidirezionali;

✘ che il biglietto ferroviario urbano costituisca la sola tariffa utile per l'accesso ai treni regionali (Servizi Ferroviari Metropolitani, Regionali e Regionali Veloci di Trenitalia, Servizi Ferroviari G.T.T.), per servizi fra due qualsiasi stazioni dell'area urbana di Torino e che contestualmente alla sua entrata in vigore, su detti servizi, cessi la validità di ogni altra tariffa;

✘ che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Piemonte. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)